

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
III SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta da:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Dott. Leonardo TANTULLI | - Presidente |
| - Dott. Mauro BELLANO | - Consigliere per |
| - Dott.ssa Antonella ZAMPOLLI | - Consigliere relatore |

nel procedimento consiliare iscritto al n.64/2010 R.G./ V.G., promosso con ricorso per reclamo ai sensi dell'art.739 c.p.c., dep. il 28-10-2010 da:

~~XXXXXXXXXXXX~~, col patrocinio dell'Avv.to Beatrice Rigotti del Foro di Verona e domicilio eletto presso il suo studio in via Santa Teresa 5 nonché indicazione del recapito via fax, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n°68 / 2005, come da mandato in calce al ricorso nella procedura di primo grado, - reclamante -

contro

MINISTERO degli AFFARI ESTERI, col patrocinio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domicilio eletto presso i suoi uffici e in Venezia, Piazza San Marco 63

- resistente costituito -

avente per oggetto: reclamo avverso decreto ex art.30 D.Lgv. n°286/98 del Tribunale di Verona in data 9/12-07-2010, ha pronunciato il seguente

decreto

1. Premesso che il Tribunale di Verona, con il decreto reclamato, aveva respinto il ricorso a suo tempo proposto da ~~XXXXXXXXXXXX~~ - cittadino italiano residente in Italia - avverso il diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a sé dei propri nipoti *ex fratre* ~~Abdullah~~ (nato il 5-07-1995) e ~~Aggoub~~ (nato il giorno 8-08-2000), rimasti orfani del padre, cittadino dello Stato del Marocco, in data 28-06-2002 motivandolo con la inidoneità dell'istituto islamico della *Kafalah* a costituire idoneo presupposto del ricongiungimento familiare al cittadino italiano, in ragione della sua contrarietà all'ordine pubblico, per la sua efficacia introduttiva dei rapporti familiari, senza limiti temporali e senza instaurare altro rapporto familiare legittimante e valido ai fini successori (equiparabile a quello derivante dall'adozione), con preclusione del ricorso alla tutela richiamata dall'art.42 della Legge n° 218/95 in quanto il di Marocco non ha firmato la Convenzione dell'Aja del 1961,
2. Preso atto che col proposto reclamo il ~~XXXXXXXXXXXX~~ ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale per erroneità della ritenuta contrarietà della *Kafalah* all'ordine pubblico interno, per irrilevanza dell'impossibilità di equiparare tale istituto all'adozione regolata dalla Legge 184 / 1983, per l'erroneità della ritenuta inapplicabilità della Convenzione dell'Aja del 1961, recepita

A.D.

in Italia dalla legge n°742/1980, per il suo riferimento ad una pronunzia della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile n° 4868/2010) che ha escluso l'applicabilità delle norme più favorevoli contenute nel T.U. Immigrazione sul presupposto che nel caso di ricongiungimento al cittadino italiano sarebbero applicabili solo le norme di cui al decreto legislativo 30 / 2007, il cui art. 3, primo e secondo comma, lett.a) agevola invece l'ingresso e soggiorno dei familiari diversi dal coniuge e dai discendenti e ascendenti diretti,

3. Preso atto che l'Amministrazione reclamata si fonda anch'essa sulla insuscettibilità di interpretazione analogica o estensiva dell'art.29 del D.Lgs. n°286/1998, che circoscriverebbe l'istituto del ricongiungimento familiare ai soli specifici rapporti di filiazione, adozione, affidamento e tutela, e ritenuto invece che tale orientamento interpretativo - condiviso dal Tribunale di Verona nel provvedimento reclamato - non risponde ad una esegesi costituzionalmente orientata della disciplina sul ricongiungimento, con la pregiudiziale (come tale non espressamente regolata dalla legge e anzi contraria al principio di eguaglianza) esclusione di ogni tutela del minore straniero di un Paese islamico che versi in stato di abbandono, cui solo l'istituto della *Kafalah* assicura protezione,

4. Rilevato che il Marocco ha regolato l'istituto della *Kafalah* (nei Dahir Portant Loi / DPL del 10-09-1993 gli dei 13-06-2002) con procedura giudiziaria ovvero con un sistema di omologazioni e autorizzazioni giudiziarie idonee ad assicurarne la funzione istituzionale di protezione del fanciullo, riconosciuta anche nella Convenzione di New York del 1989 (art.20), sicché può ritenersi che prevalgano - nel raffronto tra l'istituto islamico e il modello dell'affidamento nazionale - le analogie, proprio perché entrambi gli istituti non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo stato civile del minore, e anche le difformità si risolvano nel senso della maggiore efficacia tutelante della *Kafalah*, e si prolunga tendenzialmente fino alla maggiore età del affidato (cfr.: Cass.Civ., nn° 18174/2008 e 1908/2010),

5. premesso peraltro che l'Amministrazione ~~reclamante~~ non contesta in fatto la sussistenza, nel caso di specie, della validità in regolarità dell'atto giudiziario di omologazione della prese in carico dei due minori (doc 3 Fasc. I grado di parte reclamante) e un. delle circostanze indicate dal reclamante per avvalorare comunque l'applicabilità dell' art.3, co.2, lett.a) del D.Lgs. n° 30/2007 (i due minori sono orfani del padre, collegati da un vincolo di consanguineità con il reclamante, zio paterno, bisognosi di assistenza e cura in conseguenza della perdita del padre, con ogni probabilità unica fonte di sostentamento per la famiglia in Marocco) o laddove invece manca ogni riferimento ad un eventuale "altro tipo" di visto di ingresso, di mera "agevolazione" all'ingresso e al soggiorno in Italia, da concedere agli "altri familiari" di cui al citato art. 3, con maggiori limitazioni - anche in merito alla durata - che non

AD

risultano in alcun modo prescritte, mentre sia l'art.23 dello stesso D.Lgs. n° 30/2007 che l'art.28, co.2, del T.U. Immigrazione fanno espressamente salve le disposizioni più favorevoli del primo decreto per i familiari stranieri di cittadini italiani, senza alcuna distinzione circa il grado di parentela o affinità,

- tutto ciò premesso e ritenuto che il proposto reclamo debba essere pertanto accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata, il carico delle spese e competenze di vite relative ad entrambe le fasi della procedura compete - nella misura indicata in dispositivo - alla Amministrazione resistente, e la Corte

P.Q.M.

- accoglie il reclamo proposto da ~~Mahmoud Meshkini~~ e per l'effetto - in riforma del reclamato decreto in data 9/12-07-2010, pronunciato dal Tribunale di Verona nella procedura ivi iscritta al n°1171/10 V.G.- dispone che sia rilasciato al menzionato reclamante il visto d'ingresso, a favore dei nipoti ~~Mahmoud Meshkini~~, nato il 5-07-1995, e ~~Amrout Meshkini~~, nato il giorno 8-08-2000. Pone a carico del Ministero degli Affari Esteri, sì come in giudizio rappresentato, le spese e competenze di vite relative ad entrambi i gradi di questa procedura, che liquida in complessivi € 850,00 per ciascun grado - di cui € 400,00 per diritti, € 400,00 per onorare e il resto le spese borsuali - oltre alle spese generali e agli oneri di legge. Si comunichi. Venezia, li 6-12-2010.

Il Presidente

Visto: il Consigliere rel.est.

IL CANCELLIERE CI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia. 09 FEB 2011



Il Cancelliere

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia 24 FEB 2011

IL CANCELLIERE

Inviare comunicazioni
notifica agli Uff. Giudiziali
di VENEZIA
Oggi 08.02.2011

Il Cancelliere
Ducato

CRON. 475/2011